REGOLAMENTO (CEE) N. 2457/82 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1982

che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 39, paragrafo 8, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 2144/82, prevede importanti mutamenti nel regime della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione ; che il regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione [3], nonché il regolamento (CEE) n. 2010/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che determina, per la campagna viticola 1982/1983, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e, in deroga al regolamento (CEE) n. 349/79, l'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [4], non sono quindi più applicabili nella misura in cui le loro disposizioni non corrispondono più alla nuova disciplina prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che questi stessi regolamenti non prevedono talune norme generali rese necessarie dalla nuova disciplina ;

considerando che il nuovo regime dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applica dal 1° settembre 1982 ; che nell'intervallo tra l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2144/82 e il 1° settembre 1982 il Consiglio non ha potuto adottare nuove norme generali per l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, in tali circostanze, onde consentire l'applicazione del nuovo regime sin dalla data prevista ed evitare le difficoltà dovute al passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, è opportuno che la Commissione adotti per la campagna 1982/1983 il complesso delle disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ;

considerando che è necessario determinare, da un lato, le condizioni in cui i produttori devono soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 e, dall'altro, gli obblighi dei distillatori ;

considerando che l'esperienza dimostra che non sempre è facile per i produttori calcolare con precisione i quantitativi che devono fornire per adempiere i loro obblighi ; che occorre evitare che lo scadere del termine di consegna prestabilito arrechi, ai produttori che hanno consegnato la quasi totalità dei quantitativi richiesti e che devono soltanto completare le loro forniture, conseguenze sproporzionate rispetto all'infrazione commessa, soprattutto in rapporto all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, a questo scopo, è opportuno considerare che tali produttori abbiano assolto i loro obblighi di fornitura entro le scadenze prescritte, sempreché gli organismi d'intervento li autorizzino, secondo modalità da essi stessi stabilite, a consegnare i quantitativi che restano da fornire ; che in tal caso, tuttavia, è d'uopo escludere qualsiasi partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per i quantitativi consegnati dopo il termine fissato ;

considerando che l'applicazione della deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 crea la possibilità di ottenere ed immettere in circolazione prodotti per i quali non può essere utilizzato il documento di accompagnamento comunitario per i prodotti del settore vitivinicolo ; che, onde evitare un'utilizzazione fraudolenta dei prodotti in causa, occorre far obbligo agli Stati membri interessati di istituire un regime di controllo della circolazione di tali prodotti ;

considerando che, per la determinazione del quantitativo di alcole che deve essere contenuto nei prodotti da consegnare a titolo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, occorre fissare, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, la percentuale che tale quantitativo deve rappresentare rispetto al volume di alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino ; che, per la campagna viticola 1982/1983, è opportuno fissare tale percentuale ad un livello corrispondente al massimo previsto nelle disposizioni menzionate ;

considerando che i produttori che consegnano le vinacce di uve per la fabbricazione di enocianina forniscono, in genere, delle vinacce non fermentate ; che i trattamenti cui tali vinacce sono sottoposte per l'estra-

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 84.
[4] GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 4.

zione dell'enocianina le rendono inadatte alla fermentazione e alla distillazione ; che è quindi opportuno esentare tali produttori proporzionalmente alla loro produzione di vinacce ; che tale determinazione non può essere fatta con precisione ; che in tal caso è preferibile prevedere una riduzione forfettaria dell'aliquota generale ;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2145/82 [2], per ciascuno dei v.q.p.r.d. è fissata una resa per ettaro, il che agevola l'osservanza del divieto di pressatura delle fecce e di sovrappressione delle uve ; che, inoltre, le vinacce e le fecce dei v.q.p.r.d. bianchi contengono poco alcole ; che è quindi opportuno applicare a tali prodotti un'aliquota ridotta ;

considerando che l'obbligo di distillazione costituisce un onere gravoso per i produttori isolati che ottengono soltanto un esiguo quantitativo di vino ; che tale obbligo li indurrebbe a sostenere per il trasporto delle fecce di vino e delle vinacce spese sproporzionate rispetto al ricavo che potrebbero sperare di ottenere dall'alcole che ne verrebbe estratto ; che è quindi opportuno esentare tali produttori dall'obbligo di distillazione ;

considerando che, per la determinazione del quantitativo di alcole che deve essere contenuto nei prodotti da consegnare, è altresì necessario fissare, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, un titolo alcolometrico naturale forfettario per ciascuna campagna viticola e per ciascuna delle zone viticole ; che, tuttavia, i produttori di talune zone non sono soggetti a tale obbligo, a norma dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, mancando dati precisi sul titolo alcolometrico dei vini della prossima campagna viticola, tale determinazione può essere effettuata tenendo conto, da un lato, dei valori medi constatati nelle zone viticole interessate nelle precedenti campagne e, dall'altro, del miglioramento della qualità ; che, tuttavia, occorre prevedere la possibilità di modificare il titolo alcolometrico di cui sopra prima della data d'inizio del periodo di distillazione del vino, per tener conto dei risultati qualitativi del raccolto ; che, inoltre, l'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere la possibilità di prendere in considerazione titoli alcolometrici diversi per le unità amministrative che, essendo state colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, sono state riconosciute come sinistrate dagli Stati membri ;

considerando che il prezzo d'acquisto dei sottoprodotti della vinificazione deve essere fissato tenendo conto, da un lato, della necessità di assicurarsi che quanti vi sono soggetti adempiano integralmente l'obbligo di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e, dall'altro, del livello del prezzo dell'alcole di vino sul mercato ;

considerando che è necessario prevedere dei termini per lo svolgimento dell'operazione per i produttori e i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura ; che è inoltre opportuno precisare il contenuto della prova della consegna delle vinacce, delle fecce o del vino al distillatore, a seconda che questi sia stabilito nello Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello del produttore ;

considerando che è necessario, ai fini del miglioramento della qualità del vino, che tutte le vinacce e le fecce siano distillate ; che è quindi opportuno prevedere che la distillazione del vino non sia ammessa all'inizio della campagna ;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione ;

considerando che l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenuto conto del prezzo di mercato dei diversi prodotti che possono essere ottenuti dalla distillazione ; che, per evitare una produzione di acquavite di qualità mediocre, è necessario, in mancanza di criteri comunitari in materia, prevedere che le acquaviti prodotte siano conformi alle disposizioni nazionali vigenti ;

considerando che, per poter beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda accompagnata da un certo numero di documenti giustificativi ; che, per garantire il funzionamento uniforme del regime negli Stati membri, occorre prevedere termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore ;

considerando che è opportuno fissare un prezzo forfettario che gli organismi d'intervento devono pagare per i prodotti loro consegnati ; che, per la fissazione di tale prezzo, è necessario tener conto delle spese medie di distillazione dei diversi prodotti consegnati ;

considerando che in alcune regioni della Comunità il rapporto tra le qualità delle vinacce, da un lato, e dei vini e delle fecce, dall'altro, è tale che le spese medie di distillazione sono diverse da quelle prese in considerazione per la fissazione del prezzo forfettario ; che tale situazione comporta o rischia di comportare, in alcune di tali regioni, l'impossibilità economica di conseguire l'obiettivo finale dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione ;

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
[2] GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 10.

considerando che è quindi indispensabile fissare simultaneamente un prezzo forfettario e prezzi differenziati secondo l'origine dell'alcole, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere l'applicazione di questi ultimi in talune regioni in cui l'applicazione del prezzo forfettario comporti le difficoltà di cui sopra ;

considerando che il ricorso a questa possibilità non deve comportare un aumento delle spese dell'organismo d'intervento e quindi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ; che è necessario stabilire una corrispondenza tra il livello dei prezzi differenziati in funzione dell'origine dell'alcole e il prezzo forfettario ; che tale corrispondenza deve essere tale che la media ponderata dei prezzi differenziati secondo l'origine dell'alcole non sia superiore al prezzo fissato forfettariamente ;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comunitaria del mercato dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole sono obbligati a rivenderlo ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto ; che in tal caso è necessario prevedere che la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita dell'alcole etilico possa essere presa in carico, nei limiti di un importo forfettario, dal FEAOG, sezione garanzia ;

considerando che è opportuno estendere le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previste dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [2], alla presa in consegna, da parte degli organismi d'intervento, dei prodotti ottenuti dalla distillazione ;

considerando che, ai fini di un controllo appropriato delle operazioni di distillazione, occorre sottoporre i distillatori ad un regime di riconoscimento ;

considerando che, in caso di ritiro, sotto controllo, dei sottoprodotti della vinificazione conformemente all'articolo 39, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre assicurare l'eliminazione totale dei sottoprodotti di qualsiasi trasformazione di uve prima della fine della campagna viticola 1982/1983 ;

considerando che, affinché la Commissione possa formarsi una visione d'insieme circa il rispetto degli obblighi della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base di comunicazioni dei distillatori, in merito allo svolgimento e ai risultati delle operazioni di distillazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento per un periodo di riferimento da determinare ; che occorre quindi fissare detto periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e le modalità d'applicazione relative alla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 valide per la campagna viticola 1982/1983.

Articolo 2

1. Coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 — in appresso denominati « produttori » — soddisfano a tale obbligo consegnando, conformemente all'articolo 3, ad un distillatore riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le fecce di vino ed eventualmente i vini al più tardi il 31 agosto 1983.

In deroga al primo comma e in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori delle isole greche ed italiane, salvo la Sicilia e la Sardegna, situate nelle zone viticole C III a) e C III b) :

— sono autorizzati ad effettuare la sovrappressione delle uve e la pressione delle fecce di vino,

— possono liberarsi dal loro obbligo consegnando il prodotto liquido, ottenuto con l'operazione di cui al primo trattino, ad un distillatore riconosciuto, franco impianto, al più tardi il 31 agosto 1983.

Gli Stati membri interessati istituiscono un regime di controllo dell'ottenimento e della circolazione del prodotto di cui al secondo comma e ne informano la Commissione. Tale regime prevede almeno un documento per la circolazione del prodotto verso le distillerie ; esso può comportare fra l'altro :

— l'obbligo per il produttore di notificare preventivamente all'autorità competente il suo intento di procedere all'operazione di cui al secondo comma, primo trattino,

— l'aggiunta di un rivelatore al prodotto ottenuto,

— l'utilizzazione, fatti salvi i necessari adattamenti, del documento di accompagnamento VA 1 di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione [3].

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
[3] GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

2. Il titolo alcolometrico minimo dei prodotti consegnati alla distillazione è fissato dagli Stati membri.

3. L'organismo d'intervento competente può consentire ai produttori che hanno consegnato, entro il termine previsto dal paragrafo 1, almeno il 90 % del quantitativo di prodotti corrispondente al loro obbligo, di soddisfare al medesimo consegnando il quantitativo residuo prima di una data che deve essere fissata dall'autorità nazionale competente.

In tal caso :

— il prezzo d'acquisto dei quantitativi di prodotti residui e il prezzo dell'alcole da questi ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari alla partecipazione finanziaria del FEAOG di cui all'articolo 11,

— per l'alcole consegnato all'organismo d'intervento è esclusa la partecipazione finanziaria del FEAOG alle spese di detto organismo,

— per i prodotti della distillazione che non sono consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto,

— l'obbligo è considerato soddisfatto nel termine di cui al primo comma.

Articolo 3

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è pari a :

— 8 % del volume di alcole naturalmente contenuto nelle uve utilizzate per la produzione del vino, quando il vino è ottenuto mediante vinificazione diretta delle uve ;

— 3 % del volume di alcole naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino, quando il vino è ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo trattino, è ridotta a :

— 3 % per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina,

— 5 % per i produttori di v.q.p.r.d. bianchi, per la parte del loro raccolto che può beneficiare di tale menzione.

3. Non sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 i produttori singoli che non ottengono un quantitativo di vino superiore a 25 ettolitri.

I produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono tenuti, per la parte della loro produzione interessata da tale obbligo, a consegnare a titolo della distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento soltanto i sottoprodotti della vinificazione.

Articolo 4

Per la determinazione del volume di alcole contenuto nei prodotti consegnati per la distillazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione è fissato a :

— 8,5 per la zona B,
— 9,0 per le zone C I,
— 9,5 per la zona C II,
— 10,0 per le zone C III.

Tuttavia, nel caso in cui i risultati qualitativi del raccolto lo rendano necessario, i titoli di cui sopra possono essere modificati prima dell'inizio delle operazioni di distillazione dei vini menzionati all'articolo 8, per tener conto di questi risultati. Essi possono inoltre essere modificati per le unità amministrative, o parti di esse, riconosciute dagli Stati membri come sinistrate ai sensi delle legislazioni nazionali.

Articolo 5

Il prezzo che il distillatore deve pagare al produttore per le vinacce, le fecce, il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uve e delle fecce di vino ed eventualmente per i vini consegnati alla distillazione, in appresso denominato « prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche », è fissato a 1,00 ECU per % vol di alcole per ettolitro. Tale prezzo si applica ad una merce nuda, franco distilleria.

Articolo 6

1. Alla consegna dei prodotti di cui all'articolo 2, il distillatore rilascia al produttore un attestato concernente il quantitativo e il titolo alcolometrico dei prodotti consegnati.

In deroga al primo comma, quando un produttore soggetto all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 procede alla distillazione delle vinacce, delle fecce od eventualmente del vino in un altro Stato membro, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nella casella 23 del documento di accompagnamento dei prodotti da distillare, che questi ultimi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Il distillatore trasmette al produttore copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, nei 30 giorni successivi alla ricezione dei prodotti da distillare.

2. Entro i tre mesi successivi alla consegna dei prodotti effettuata dal produttore, il distillatore versa a quest'ultimo un acconto corrispondente almeno all'80 % del prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche. Il saldo è versato al produttore entro il 31 dicembre 1983.

Articolo 7

I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati, precisando :

— il quantitativo di alcole ottenuto avente un titolo alcolometrico di 92 % vol o più,

— il quantitativo di alcole ottenuto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 86 % vol, ma inferiore a 92 % vol,

— il quantitativo e il titolo alcolometrico delle acquaviti prodotte, ripartite in acquaviti di vinacce e acquaviti di vino.

Articolo 8

Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono aver luogo dopo il 30 settembre 1983.

Il vino eventualmente consegnato per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 può essere distillato soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Articolo 9

1. Il distillatore

— che non intende consegnare all'organismo d'intervento il prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol o

— che ha ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol, ma non inferiore a 86 % vol o

— che ha ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol ma non superiore a 85 % vol e rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili, secondo i casi, alle acquaviti di vinacce o di vino,

beneficia di un aiuto alle condizioni previste dal paragrafo 2.

L'importo dell'aiuto è fissato a :

— 0,33 ECU per % vol di alcole per ettolitro per il prodotto ottenuto dalla distillazione di vinacce di uve e rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili alle acquaviti di vinacce,

— 0,37 ECU per % vol di alcole per ettolitro per il prodotto ottenuto dalla distillazione di vino e fecce di vino e rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili alle acquaviti di vino,

— 0,39 ECU per % vol di alcole per ettolitro per il prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 86 % vol.

2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta non oltre il 31 ottobre 1983 una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, allegandovi :

a) una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto dei sottoprodotti o del vino che gli sono stati consegnati o un riepilogo di detta documentazione,

b) una dichiarazione, vistata da un servizio di controllo ufficiale dello Stato membro interessato, dei quantitativi :

— di acquavite di vinaccia,

— di acquavite di vino,

— di prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 86 % vol

ottenuti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione o del vino,

c) la prova che ha versato al produttore, nel termine previsto, l'acconto di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al primo comma, lettera a), siano vistati da un servizio di controllo. Quando il prodotto consegnato al distillatore è il prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, il documento di accompagnamento è sostituito dal documento nazionale di controllo della circolazione menzionato all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma.

3. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al paragrafo 1 al più tardi 90 giorni dopo la presentazione della domanda e della documentazione di cui al paragrafo 2.

Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, anteriormente al 1° febbraio 1984, la prova che ha versato al produttore il saldo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nel termine previsto. Se tale prova non è fornita, l'organismo d'intervento ricupera dal distillatore un importo pari al saldo e lo versa al produttore interessato.

Articolo 10

1. Il distillatore che non beneficia dell'aiuto di cui all'articolo 9 può consegnare all'organismo d'intervento il prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol da esso ottenuto direttamente o indirettamente dalla distillazione.

La consegna all'organismo d'intervento è effettuata al più tardi il 30 settembre 1983 o, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, alla data fissata dall'autorità nazionale competente.

2. Il prezzo che deve essere pagato dall'organismo d'intervento al distillatore, in appresso denominato « prezzo forfettario dell'alcole delle prestazioni viniche », è fissato a 1,60 ECU per % vol di alcole per ettolitro.

Quando l'applicazione del prezzo forfettario dell'alcole delle prestazioni viniche rende o rischia di rendere impossibile, in talune regioni della Comunità, la distillazione di uno o più dei sottoprodotti della vinificazione, gli Stati membri possono decidere l'applicazione di un prezzo differenziato per l'alcole preso in consegna dagli organismi d'intervento, secondo la sua origine.

Tali prezzi sono fissati a :

— 1,69 ECU per % vol di alcole per ettolitro per l'alcole proveniente dalla distillazione delle vinacce,

— 1,45 ECU per % vol di alcole per ettolitro per l'alcole proveniente dalla distillazione dei vini, delle fecce o del liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uve o delle fecce di vino.

3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad alcole neutro avente un titolo alcolometrico non inferiore a 96 % vol.

Per l'alcole avente un titolo inferiore a 96 % vol ma non inferiore a 92 % vol, i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti di 0,05 ECU per % vol per ettolitro.

4. I prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 si intendono per merce nuda franco deposito dell'organismo d'intervento.

5. Il prezzo è pagato dall'organismo d'intervento al distillatore al più tardi 90 giorni dopo il giorno della consegna dell'alcole.

Articolo 11

Il FEAOG, sezione garanzia, partecipa alle spese sostenute dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente a 0,59 ECU per % vol di alcole e per ettolitro di alcole preso in consegna.

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano a detta partecipazione.

Articolo 12

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per distillatore riconosciuto il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Il riconoscimento viene revocato se il distillatore non paga al produttore il prezzo d'acquisto delle prestazioni viniche. Esso può essere revocato se il distillatore non soddisfa agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, in particolare quelli relativi alle comunicazioni.

Articolo 13

1. Nel caso di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli Stati membri adottano un sistema di controllo del ritiro dei sottoprodotti. Tale sistema deve garantire che la totalità dei sottoprodotti di ogni trasformazione di uve sia ritirata anteriormente al 1° settembre 1983.

2. Possono valersi della facoltà di cui all'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79 soltanto i produttori il cui vigneto è situato nelle zone di produzione nelle quali la distillazione rappresenta per essi un onere sproporzionato. L'elenco di tali zone viticole è stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri adottano un sistema di controllo implicante almeno :

— la fissazione del quantitativo di vinacce e di fecce da ritirare rispetto al quantitativo di uve utilizzato,

— la fissazione del quantitativo di alcole contenuto nelle vinacce e nelle fecce da ritirare,

— la pesatura dei prodotti ritirati.

Articolo 14

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta indicante :

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento ai fini della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 337/79,

— i quantitativi di acquaviti di vinaccia di uve o di acquaviti di vino prodotti, nonché i quantitativi di alcole in essi contenuti,

— i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico non inferiore a 86 % vol per i quali è stato chiesto un aiuto.

2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1982 per la campagna viticola 1981/1982, i prezzi di vendita praticati durante tutta la campagna e le caratteristiche e i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo 1984, i casi in cui i distillatori non hanno rispettato i loro obblighi nonché le misure adottate al riguardo.

Articolo 15

La conversione in moneta nazionale di cui agli articoli 5, 9 e 10 si effettua con l'aiuto del tasso rappresentativo valido nel settore del vino il 16 dicembre 1982 ed applicabile in via anticipata a decorrere dal 1° settembre 1982.

Articolo 16

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 va dal 1° settembre 1981 al 31 agosto 1982.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione